

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI N. 2 SISTEMI DI STORAGE NAS (Network Attached Storage) E RELATIVI SERVIZI PER LE SEDI ISTAT DI ROMA SITE IN VIA C. BALBO 16 E VIALE O. PACIFICO 171 (CIG. 52402864CE)

Con la presente scrittura privata, redatta in due originali, tra:

per una parte:

- l'Istituto Nazionale di Statistica, che da qui in avanti sarà indicato come ISTAT - Roma, Via Cesare Balbo n. 16, codice fiscale n. 80111810588 partiva I.V.A. 02124831005 - rappresentato dal dott. Paolo Weber, in qualità di direttore centrale per l'attività amministrativa e gestione del patrimonio e, come tale abilitato ad impegnarlo, nato a Trieste il 11/01/1968, domiciliato per la carica in Roma, Via Cesare Balbo n. 16, Cap. 00184;

per l'altra parte:

- la SOCIETA' _____
che da qui in avanti sarà più brevemente indicata come SOCIETA', con sede legale in _____,
codice fiscale n. _____ e
partita I.V.A. n. _____ rappresentata
da _____ in qualità
di _____ nato a _____ il
_____ domiciliato per la carica presso la sede legale della
SOCIETA';

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di n. 2 sistemi di storage NAS (Network Attached Storage) e relativi servizi per le sedi ISTAT di Roma site in via C. Balbo 16 e viale O. Pacifico 171 2 da eseguire nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Tecnico e dell'offerta tecnica della SOCIETA' del _____ che, allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante.

ART. 2 – NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'esecuzione del presente Contratto è regolata ordinatamente e in successione complementare:

- dalle clausole del presente atto;
- dalle vigenti disposizioni del Regolamento di gestione e contabilità dell'ISTAT approvato con D.C.P.M. dell'11/11/2002 successivamente modificato con DPCM del 04/08/2003 e del relativo manuale approvato dal Consiglio dell'ISTAT nella seduta del 11/07/2006;
- dal Capitolato di Oneri Generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del P.G.S., approvato con D.M. 28/10/1985;
- dal D.Lvo. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. e relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 5/10/2010, n. 207;
- Legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari del 13/08/2010, n. 136
- dalle vigenti norme di Contabilità di Stato;
- dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" D.Lvo del 30/04/2003 n.196 e s.m.i;

- dalle disposizioni del Codice civile.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata di n. _____ mesi, corrispondente alla durata del periodo di manutenzione della fornitura, decorrente dalla data del collaudo positivo della fornitura medesima, secondo le modalità indicate nel successivo art. 7 del presente contratto.

ART. 4 – RESPONSABILI DELL'IMPRESA E DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Responsabile tecnico ISTAT della fornitura, oggetto del presente contratto, è la dott.ssa Maria Letizia Rocchi.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto della SOCIETA' è il Sig. _____ tel. _____, fax _____, e-mail _____.

Il Responsabile tecnico ISTAT e il Responsabile dell'esecuzione del contratto della SOCIETA' per quanto di rispettiva competenza, avranno il compito di coordinarsi sui tempi e modalità di esecuzione della fornitura sulla base di quanto previsto nel Capitolato Tecnico.

ART. 5 – TRASPORTO, CONSEGNA, SERVIZI PROFESSIONALI, GIORNATE/UOMO DI TRAINING ON THE JOB

La SOCIETA' si impegna ad effettuare a propria cura, spese e rischio, il trasporto, la consegna, l'installazione, l'assemblaggio, la connessione alla rete LAN, l'attivazione, il controllo di funzionalità, la messa in produzione, l'attivazione del software di replica e le n. _____ giornate di training on the job secondo quanto previsto al paragrafo 4 b. Servizi del Capitolato tecnico.

La SOCIETA' dovrà fornire entrambi gli apparati con la stessa configurazione prevista nell'Allegato A delle "caratteristiche tecniche minime..", allegato al Capitolato tecnico, sia in termini di quantità, che di tipologia per ciascuna risorsa HW e SW di cui si compone nonché attivare tutte le funzionalità ivi indicate.

La SOCIETA' si impegna, a propria cura e spesa, ad effettuare lo sgombero e l'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti.

La SOCIETA' si impegna, entro il suddetto termine di 30 giorni, a consegnare tutta la documentazione rilasciata dal costruttore relativa alle apparecchiature hardware e ai sistemi software oggetto della fornitura (tecnica reference, operator & service guide, installation guide, ecc..) in lingua italiana o, in subordine, in lingua inglese su supporto cartaceo (manuali) e/o elettronico (CDROM o DVD).

Entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data prevista per il completamento di tutte le attività precedentemente descritte, i Responsabili di entrambe le parti di cui al precedente art. 4 dovranno redigere un "verbale finale di consegna, installazione, configurazione, messa in esercizio e regolare funzionamento" in contraddittorio dal quale risultino le date di effettiva consegna, di completamento delle attività connesse ai servizi professionali e la regolare esecuzione della fornitura.

Il mancato o ritardato rispetto di tutti i termini fissati nel presente articolo comporterà l'applicazione delle penali previste dal successivo art. 11.

Non si procederà al collaudo della fornitura finché la SOCIETA' non avrà provveduto a tale adempimento.

La SOCIETA' si impegna ad erogare n. _____ giornate/uomo di training on the job, da retribuirsi a consumo con fatturazione trimestrale posticipata, a favore del personale ISTAT

dedicato, per il supporto all'attività di disegno architettuale secondo le modalità e i termini concordati tra i Responsabili di cui al precedente **art.4**.

Le date di effettiva erogazione delle giornate di training on the job dovranno risultare da un apposito verbale redatto in contraddittorio tra i Responsabili di entrambe le parti.

Il mancato o ritardato rispetto dei termini previsti nel Capitolato Tecnico, comporterà l'applicazione delle penali previste al successivo **art. 11**.

ART. 6 – AUMENTI E DIMINUZIONI

Ai sensi dell'art. 11 del R.D. del 18/11/1923 n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla Contabilità generale dello Stato), è facoltà dell'Istat richiedere un aumento o una diminuzione dell'intera fornitura sino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo contrattuale.

ART. 7 – COLLAUDO

La fornitura oggetto del presente contratto sarà sottoposta a collaudo da parte dell' ISTAT entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del **verbale finale** di cui all'**art.5**. Il collaudo è inteso a verificare che tutti i prodotti HW e SW forniti siano conformi al tipo e ai modelli descritti nell'offerta della SOCIETA' e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste nel Capitolato Tecnico. Tutte le operazioni di collaudo saranno svolte in contraddittorio tra le parti che devono controfirmare il relativo verbale.

La SOCIETA' assume a suo carico ogni onere diretto ed indiretto per l'effettuazione delle prove che saranno ritenute necessarie per il collaudo.

La proprietà della fornitura passerà all'ISTAT dalla data del predetto verbale di collaudo con esito favorevole.

Qualora al collaudo i prodotti ed i servizi forniti risultassero difettosi o comunque non rispondenti alle prescrizioni di cui sopra, l'ISTAT potrà:

1. non accettare, in tutto o in parte, la fornitura senza che la SOCIETA' possa avanzare alcuna pretesa. In caso di non accettazione, la SOCIETA' stessa dovrà immediatamente provvedere al ritiro delle parti difettose e alla relativa sostituzione a proprie spese entro 1 (un) giorno lavorativo. In caso contrario, saranno applicate le penalità di cui all'**art. 11**. In caso di ritardo oltre il 30° giorno o rifiuto da parte della SOCIETA', l'ISTAT procederà alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale salvo richiesta di risarcimento dei maggiori danni subiti e di affidare in danno della SOCIETA', l'esecuzione o la realizzazione dell'appalto alla società risultata seconda in graduatoria o ad altra società di propria fiducia scelta con procedura di urgenza ed alle condizioni che risulteranno più convenienti. In tal caso gli oneri sostenuti dall'ISTAT, saranno recuperati tramite escussione del deposito cauzionale definitivo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della medesima, senza pregiudizio dei diritti dell'Istituto sui beni della SOCIETA';
2. accettare la fornitura difettosa, applicando una decurtazione fino ad un massimo del 10% dell'importo della fornitura medesima.

ART. 8 –MANUTENZIONE E ASSISTENZA

La garanzia, che dovrà coprire tutti i prodotti hardware e software oggetto del presente contratto per il periodo di almeno n. 36 mesi, decorrenti dalla data del collaudo positivo della fornitura, prevede anche il servizio di manutenzione on site e il servizio di assistenza tramite call center.

Le attività dovranno essere erogate in modo da coprire l'intero arco della giornata lavorativa dell'Istat, ossia dalle 9:00 – 18:00, per cinque giorni lavorativi settimanali, dal lunedì al venerdì.

Il Call Center è sito in _____ tel. _____
n. fax _____ e-mail _____ e

funzionerà come centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione e assistenza, di cui in particolare:

- ricezione di segnalazione di guasti degli apparati in dotazione all'Amministrazione;
- assistenza nella formulazione di diagnosi e/o di tentativi di risoluzione del guasto da parte del personale dell'Amministrazione;
- ricezione delle richieste di intervento per manutenzione;
- apertura e gestione del guasto, su segnalazione del personale ISTAT attraverso l'apertura di Trouble Ticket;
- fornitura di informazioni al personale ISTAT su tematiche legate all'applicazione del servizio di manutenzione;

Servizio di manutenzione on site

Manutenzione evolutiva (aggiornamento software)

La SOCIETA' si impegna ad assicurare, per tutto il periodo di validità contrattuale, la fornitura e l'installazione, degli aggiornamenti delle versioni software fino all'ultima versione e/o *release* ed eventuali *patch* disponibili sul mercato, su tutte le apparecchiature previste nel Capitolato Tecnico, entro 60 giorni dal relativo rilascio sul mercato da parte del produttore e, comunque, nel rispetto dei tempi e modalità di esecuzione precedentemente concordati tra i Responsabili di cui all'art. 4 del presente contratto.

Manutenzione correttiva

La SOCIETA' dovrà provvedere a compiere tutte le azioni volte a garantire una pronta correzione dei malfunzionamenti e il ripristino delle funzionalità anche attraverso attività di supporto on-site. Nel corso degli interventi di manutenzione dovranno essere eseguite almeno le seguenti attività:

- eliminazione degli inconvenienti che hanno determinato la richiesta di intervento;
- controllo e ripristino delle normali condizioni di funzionamento;
- fornitura ed applicazione delle parti di ricambio della stessa marca, modello e tipo e nuove di fabbrica;
- redazione del relativo "verbale di intervento".

I tempi di intervento, intesi come intervallo di tempo intercorrente tra la ricezione da parte del Fornitore della segnalazione del guasto e l'arrivo del tecnico sul luogo dell'apparato guasto, dovranno essere i seguenti:

- le 4 ore lavorative successive alla segnalazione per i guasti bloccanti;
- entro le 8 ore lavorative successive alla segnalazione per i guasti non bloccanti;

A partire dalla segnalazione di guasto, il Fornitore produrrà ogni ragionevole sforzo per ripristinare le normali condizioni di funzionamento degli apparati entro:

- il giorno lavorativo successivo (next business day) per i guasti bloccanti;
- le 2 giornate lavorative successive alla segnalazione per i guasti non bloccanti;

Tipo guasto	Definizione
Guasti bloccanti	Le funzionalità di base e/o maggiormente rilevanti non sono più operative e le attività di elaborazione dei server connessi allo storage sono ferme o il guasto di un ulteriore dispositivo potrebbe provocare perdite di dati
Guasti non bloccanti	Le funzionalità di base sono operative ma il loro utilizzo non è soddisfacente. Qualsiasi scostamento dalla funzionalità rispetto alle originali condizioni di operatività e produttività

L'intervento non avrà una durata prestabilita. Qualora al termine dell'orario di lavoro fosse ancora in corso un intervento tecnico, esso potrà protrarsi non oltre le ore 19,30 e, in caso di mancata soluzione del problema, l'intervento stesso sarà ripreso alla prima ora lavorativa. Se non fosse possibile ripristinare le normali condizioni mediante riparazione e/o sostituzione delle parti difettose entro i tempi stabiliti, la SOCIETA' si impegna a sostituire temporaneamente l'apparecchiatura con un'altra identica e funzionante. Gli interventi di assistenza tecnica includono le prestazioni di manodopera, i viaggi e le trasferte del personale incaricato, la sostituzione e/o la riparazione delle parti difettose.

Le parti sostituite saranno ritirate dal servizio di assistenza tecnica e diventeranno proprietà del Fornitore, mentre le parti di ricambio diventeranno proprietà dell'Istat. La SOCIETA' svolgerà i servizi oggetto del contratto tramite personale facente parte della propria organizzazione e/o mediante entità esterne da esso autorizzate e certificate a tale scopo.

Sarà cura del personale Istat, preposto alla manutenzione, aprire una chiamata di guasto (trouble ticketing) alla SOCIETA' nelle modalità concordate con quest'ultimo ed annotare su un apposito registro la data e l'ora della richiesta di intervento.

All'atto dell'apertura del Trouble Ticket l'assistente tecnico del Call Center della SOCIETA' dovrà emettere un numero di identificazione univoco per ciascun ticket.

Sarà cura dell'assistente tecnico contattare l'Amministrazione per fornire le prime indicazioni circa la natura dei disservizi e le previsioni per il completo ripristino. La struttura di assistenza avrà comunque il compito di aggiornare l'Amministrazione sullo stato del guasto, fino al completo ripristino del servizio.

La chiusura del guasto sarà concordata con l'Amministrazione.

Tutte le informazioni relative ai Trouble Ticket saranno condivise con la Amministrazione e contenute in un apposito registro o database unico ai quali si farà riferimento ai fini del calcolo degli indicatori di qualità del servizio e delle eventuali penali ad essi collegate.

E' facoltà dell'Amministrazione ricorrere ad una apposita procedura di escalation atta a sollecitare il tempestivo intervento, per eventuali Trouble Ticket che tendono ad andare fuori soglia temporale massima o per particolari criticità.

ART. 9 – IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo complessivo del presente contratto è di € _____
in lettere (_____ / _____) IVA inclusa.

Per la fornitura hardware e software di cui all'art. 1 del presente contratto l'ISTAT liquiderà alla SOCIETA' l'importo complessivo di € _____ IVA esclusa di cui

€ _____ IVA esclusa per la fornitura HW ed € _____
IVA esclusa per la fornitura SW.

Per ciascuna giornata a consumo di training on the job, l'ISTAT liquiderà alla SOCIETA' l'importo di € _____ IVA esclusa per un totale di € _____ IVA esclusa.

Per il servizio di manutenzione e assistenza l'ISTAT liquiderà alla SOCIETA' un canone relativo ad un triennio pari € _____ IVA esclusa corrispondente ad un canone mensile di € _____ IVA esclusa.

ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto la SOCIETA' ha costituito una cauzione di € _____ in lettere (_____ / _____), mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Istituti bancari o assicurativi autorizzati.

L'entità del suddetto deposito cauzionale deriva dall'applicazione dell'art. 113, 1 comma del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i. e ridotto del 50% in quanto la SOCIETÀ ha prodotto la certificazione di qualità in corso di validità.

La Banca/Soc.Ass.ce _____ si costituisce fideiussore, nell'interesse della SOCIETÀ appaltatrice ed a favore dell'ISTAT, per la predetta somma di € _____.

In forza della presente garanzia, la Banca/Soc.Ass.ce resta impegnata a versare, a semplice richiesta dell'ISTAT, entro cinque giorni dalla richiesta e fino alla concorrenza di € _____, la somma che l'ISTAT dichiarasse dovuta per inadempienze contrattuali da parte della SOCIETÀ appaltatrice.

La presente fidejussione deve, pertanto, contenere l'espresso impegno della Banca/Società assicuratrice a versare il relativo importo su semplice richiesta dell'ISTAT senza che, per tale suo obbligo, possano avere alcuna efficacia impeditiva eventuali diffide, riserve, richieste e opposizioni di qualsiasi genere da parte della SOCIETÀ appaltatrice.

E' escluso il beneficio della previa escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2, c.c.

La fideiussione prestata non potrà essere svincolata se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso da parte dell'ISTAT al termine delle prestazioni contrattuali.

La garanzia fideiussoria definitiva verrà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare da parte dell'ISTAT, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autenticata, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, verrà svincolato secondo la normativa vigente.

ART. 11- TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La SOCIETÀ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge del 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. Tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato ed effettuati tramite bonifico di cui al successivo art. 12.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui al sopraindicato art. 3 della Legge del 13/08/2010 n. 136, il codice identificativo di gara (CIG) da riportare nei pagamenti posti in essere in esecuzione del presente contratto è il seguente: **CIG. 52402864CE**.

La SOCIETÀ si impegna a riportare tale codice identificativo nei pagamenti posti in essere dalla stessa nei confronti degli altri soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136.

La presente disposizione nonché tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia (Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.) riguardano la Società e la cd. Filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto. In caso di subappalto o subcontratto, stipulato per l'esecuzione anche non esclusiva del presente contratto, la società si impegna ad inserire nel relativo atto contrattuale una clausola in cui il subappaltatore/subcontraente si obbliga a:

- assumere tutti gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge del 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;
- dare immediata comunicazione all'ISTAT della notizia dell'inadempimento ai suddetti obblighi da parte della propria controparte;
- inviare all'ISTAT copia del contratto di subappalto o subcontratto.

La Società si impegna a dare anche comunicazione della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) alla prefettura – UTG della provincia di Roma.

ART. 12 – FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento della fornitura (hw e sw), oggetto del presente contratto, sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura, emessa dopo la sottoscrizione del verbale finale della fornitura stessa, previo nulla osta rilasciato da parte della competente struttura ISTAT.

Il pagamento dei servizi professionali di cui alla lett. b paragrafo 4 del Capitolato tecnico, avverrà dietro presentazione di regolare fattura a conclusione di tutte le attività connesse, previo benessere della competente struttura ISTAT.

Il pagamento delle giornate a consumo di training on the job avverrà dietro presentazione di regolari fatture emesse a consuntivo al termine delle giornate erogate ed effettivamente fruite e comunque, previo benessere della competente struttura ISTAT.

Il pagamento dei servizi di assistenza e manutenzione avverrà dietro presentazione di regolari fatture emesse con cadenza quadrimestrale in via posticipata, previo benessere della competente struttura ISTAT.

Sulle fatture che dovranno riportare il numero di repertorio e la data del presente contratto, nonché per quelle relative alla manutenzione e assistenza sistemistica, la precisa indicazione del periodo di riferimento, dovrà essere apposta la seguente dicitura;

IMP N. 1255/2013 (fornitura hw)

IMP. N. 1256/2013 (fornitura sw)

IMP. N. 1257/2013 (servizi accessori e manutenzione ottobre – dicembre)

IMP. N. 197/2014 (servizi di manutenzione)

IMP. N. 107/2015 (servizi di manutenzione)

IMP. N. 41/2016 (servizi di manutenzione)

Le fatture dovranno essere intestate e spedite a: ISTAT Direzione Generale - Servizio Ragioneria, Via C. Balbo, 16 – 00184 Roma – o in formato elettronico a fatturazione@istat.it.

Il pagamento sarà effettuato entro i termini previsti dall'atto che regola l'esecuzione, in ambito ISTAT, degli artt. 2 e 4 della legge n. 241 del 07/08/1990 (termine massimo 75 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione necessaria per la liquidazione).

Il predetto termine si intende sospeso per il periodo necessario a questa Amministrazione per l'acquisizione della documentazione prevista dall'art. 48 bis, comma 1, del DPR 29 settembre 1973 n. 602 come disciplinato con le circolari n. 28 del 6 agosto 2007 e n. 29 del 4 settembre 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria di Stato.

In caso di ritardato pagamento per causa imputabile all'ISTAT, saranno dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme maturate.

Qualora il suddetto ritardo superi i trenta giorni, previa costituzione in mora da parte della SOCIETA' tramite raccomandata con avviso di ricevimento, saranno corrisposti, in luogo degli interessi corrispettivi, gli interessi di mora di cui all'art. 5 del D.Lvo 9/10/2002 n. 231.

Detti interessi decorreranno dal trentunesimo giorno di ritardo o, se posteriore, dal giorno successivo alla data di costituzione in mora.

I termini di pagamento sono sospesi per il periodo necessario all'ottenimento da parte dell'Istituto del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) relativo alla SOCIETA'.

I pagamenti, su richiesta del beneficiario e ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., possono essere disposti mediante:

A) accreditamento sul conto corrente bancario n. _____ in essere presso la Banca _____ codice IBAN. _____ intestato a _____

B) accreditamento sul conto corrente postale n. _____

Le persone delegate ad operare sul sopra indicato C/C BANCARIO o C/C POSTALE sono le seguenti:

Nome.....Cognome.....data di nascita.....

Codice fiscale.....

Nome.....Cognome.....data di nascita.....

Codice fiscale.....

Nome.....Cognome.....data di nascita.....

Codice fiscale.....

Nome.....Cognome.....data di nascita.....

Codice fiscale.....

Ogni eventuale variazione di conto corrente bancario o postale e dei nominativi sopraindicati dovrà essere comunicata all'ISTAT a mezzo raccomandata A/R sottoscritta dal legale rappresentante della SOCIETA' allegando copia fotostatica del documento di identità.

Il Codice Identificativo Gara (CIG) da riportare nei bonifici bancari o postali, ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., è il seguente: **52402864CE**.

La SOCIETA' assume direttamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136.

Il presente contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni previste dall'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 siano eseguite senza avvalersi di banche o della SOCIETA' Poste Italiana S.p.A.

La SOCIETA' ha l'obbligo di esibire all'ISTAT gli eventuali contratti sottoscritti con il/i subappaltatore/i e i subcontraenti della filiale delle imprese a qualsiasi titolo interessate nell'esecuzione del presente contratto, al fine di verificare che nei rispettivi contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/8/2010 n. 136.

ART. 13 – RESPONSABILITA' E PENALI

Qualora la SOCIETA' non effettui gli interventi di manutenzione nei termini di tempo indicati ai precedenti articoli, l'Istat applicherà le seguenti penali IVA esclusa :

- manutenzione ordinaria (preventiva) ed evolutiva (aggiornamento software):

- € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo, con esclusione del sabato, rispetto ai termini concordati tra i Responsabili tecnici dell'esecuzione del contratto per la manutenzione ordinaria ed evolutiva.

- manutenzione straordinaria (correttiva):

- € 20,00 per ogni ora o frazione di ora lavorativa di ritardo o € 100 al giorno sui tempi di intervento sui guasti bloccanti;
- € 100,00 per ogni giornata lavorativa di ritardo sui tempi di ripristino del corretto funzionamento sui guasti bloccanti;
- € 10,00 per ogni ora o frazione di ora lavorativa di ritardo o € 50 al giorno sui tempi di intervento sui guasti non bloccanti;
- € 50,00 per ogni giornata lavorativa di ritardo sui tempi di ripristino del corretto funzionamento sui guasti non bloccanti;

Le suddette penali sono cumulative.

L'Istituto, inoltre, non addebiterà penali il cui importo complessivo non superi la somma di € 10,33.

L'importo complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10% del valore dell'intera contratto al netto dell'IVA.

ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la SOCIETA' ritardi oltre il 30° giorno nell'esecuzione delle attività rispetto ai termini di cui al precedente art. 5 e in caso di esito negativo del collaudo di cui all'art. 7, *punto 1*) ed in ogni altro caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali è in facoltà dell'ISTAT di risolvere il contratto con conseguente incameramento del deposito cauzionale di cui al precedente art. 9, salvo richiesta di risarcimento dei maggiori danni subiti e di affidare in danno della SOCIETA', l'esecuzione o la realizzazione dell'appalto alla società risultata seconda in graduatoria o ad altra società di propria fiducia scelta con procedura di urgenza ed alle condizioni che risulteranno più convenienti. In tal caso gli oneri sostenuti dall'ISTAT, saranno recuperati tramite escussione del deposito cauzionale definitivo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della medesima, senza pregiudizio dei diritti dell'Istituto sui beni della SOCIETA'. Nel caso di minore spesa nulla compete alla SOCIETA' inadempiente.

ART. 15 – DOCUMENTAZIONE

L'ISTAT acquisisce la titolarità esclusiva della documentazione di qualsiasi tipo derivata dalle attività oggetto del presente contratto.

Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti e il diritto di farne o farne fare opere derivate.

ART. 16 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

La SOCIETA' assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'ISTAT azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati o in licenza d'uso, la SOCIETA' assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse, le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'ISTAT si obbliga ad informare prontamente per scritto la SOCIETA' delle iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria, l'ISTAT, fermo restando il diritto di risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che la SOCIETA' ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ART. 17 – CLAUSOLE GENERALI

I prezzi offerti dalla SOCIETA' per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali devono intendersi fissi e invariabili per tutta la durata del contratto, senza che la SOCIETA' possa pretendere sovrapprezzi o indennizzi di alcun genere. I prezzi stessi si intendono pienamente remunerativi e conformi ai calcoli di convenienza, ogni noleggio, ogni trasporto, ogni manodopera per manovalanza, lavorazione e magistero, ogni spesa principale e accessoria o di carattere fiscale necessari per eseguire le prestazioni di cui al presente contratto. Nei prezzi suddetti sono compresi, pertanto, oltre alle spese generali ed il beneficio della SOCIETA', tutti gli oneri che gravano su di essa SOCIETA' per l'assicurazione contro gli infortuni del personale che seguirà i lavori e per il risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all'ISTAT e a terzi, nonché ogni spesa di copia, di bollo e registrazione del contratto e le altre inerenti e conseguenti al contratto medesimo e quanto altro fissato dalla vigente normativa, comprese eventuali tasse esistenti e l'inasprimento delle stesse, fatta eccezione per l'IVA.

La SOCIETA' si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente contratto in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. La SOCIETA' si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località. La SOCIETA' si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suoi indicati contratti collettivi, anche se la SOCIETA' non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L'ISTAT, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla SOCIETA' delle inadempienze ad essa segnalate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una trattenuta pari al 20% dell'importo del contratto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato del lavoro predetto avrà dichiarato che la SOCIETA' si sia posta in regola.

ART. 18 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

La SOCIETA' si obbliga ad adottare ed osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nonché a fornire, a richiesta dell'ISTAT, ogni certificazione e documentazione prevista in materia dalle norme stesse. In caso di inadempienza la SOCIETA' sarà soggetta ad una penale sino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ART. 19 - SUBAPPALTO

Le cessioni in subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto sono regolate dall'art. 118 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i.

Le cessioni effettuate in violazione della legge suddetta, ferme restando le altre responsabilità di legge della SOCIETA', fanno sorgere il diritto a risolvere il contratto e ad effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata.

Qualora non fosse possibile effettuare la suddetta esecuzione in danno, e in caso di qualunque violazione delle norme in materia di subappalto, l'ISTAT applicherà una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, salve le sanzioni di legge.

In caso di subappalto, l'ISTAT effettuerà i pagamenti direttamente alla SOCIETA' che sottoscrive il presente contratto.

ART. 20 - RISERVATEZZA

La SOCIETA' si impegna alla massima riservatezza in merito a notizie ed informazioni relative all'attività dell'ISTAT, durante e dopo la fine del presente contratto, ancorché fornite dall'ISTAT stesso o di cui, il personale della SOCIETA' sia venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'incarico contrattuale, non dovranno in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi e non potranno essere utilizzate da parte della SOCIETA' o da parte di chiunque collabori alla sua attività per fini diversi da quelli previsti nel presente atto e, comunque, sempre nel rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lvo del 30/04/2003 n.196 e s.m.i.

I divieti di cui al presente articolo sussistono altresì relativamente a tutto il materiale predisposto dalla SOCIETA' in esecuzione dell'incarico, compresi i programmi applicativi e documentazione relativa. Il materiale i programmi suddetti nonché la documentazione relativa resteranno di esclusiva proprietà dell'ISTAT.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia in dipendenza del presente contratto la SOCIETA' elegge il proprio domicilio legale presso il Foro di Roma, a tutti gli effetti amministrativi e giudiziari.

ART. 22 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto assoggettato ad IVA verrà sottoposto a registrazione; la spesa relativa sarà a carico della SOCIETA' sulla quale graveranno altresì tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, eccezione fatta per l'IVA.

A tal fine, la SOCIETA' dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto che la SOCIETA' è tenuta a versare con diritto di rivalsa ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 663 e s.m.i.

ART. 23 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente contratto, mentre è impegnativo per la SOCIETA' fin dalla data della sottoscrizione, avrà efficacia nei riguardi dell'ISTAT solo dopo la firma da parte dei propri organi competenti.

L'ISTAT

LA SOCIETA'

Agli effetti dell'art. 1341 c.c., la SOCIETA' sottoscritta dichiara di approvare specificatamente le condizioni degli articoli seguenti:

- ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
- ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO
- ART. 5 – TRASPORTO, CONSEGNA, SERVIZI PROFESSIONALI, GIORNATE/UOMO DI TRAINING ON THE JOB
- ART. 6 - AUMENTI E DIMINUZIONI
- ART. 7 – COLLAUDO
- ART. 9 – IMPORTO CONTRATTUALE
- ART. 10 – DEPOSITO CAUZIONALE
- ART. 11 -TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 12 – FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO
- ART. 13 – RESPONSABILITA' PENALI
- ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO
- ART. 17 – CLAUSOLE GENERALI
- ART 18 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA
- ART. 20 – RISERVATEZZA
- ART. 21 – FORO COMPETENTE
- ART. 22 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
- ART. 23 – EFFICACIA DEL CONTRATTO

LA SOCIETA'

INDICE DEGLI ARTICOLI

- ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
- ART. 2 NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO
- ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO
- ART. 4 – RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA E DELL'AMMINISTRAZIONE
- ART. 5 – TRASPORTO, CONSEGNA, SERVIZI PROFESSIONALI, GIORNATE/UOMO DI
TRAINING ON THE JOB
- ART. 6 - AUMENTI E DIMINUZIONI
- ART. 7 - COLLAUDO
- ART. 8 – MANUTENZIONE E ASSISTENZA
- ART. 9 – IMPORTO CONTRATTUALE
- ART. 10 – DEPOSITO CAUZIONALE
- ART. 11 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 12 – FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO
- ART. 13 – RESPONSABILITA' PENALI
- ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO
- ART. 15 – DOCUMENTAZIONE
- ART. 16 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE
- ART. 17 – CLAUSOLE GENERALI
- ART 18 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA
- ART. 19 – SUBAPPALTO
- ART. 20 – RISERVATEZZA
- ART. 21 – FORO COMPETENTE
- ART. 22 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
- ART. 23 – EFFICACIA DEL CONTRATTO